

**IL DECRETO “SBLOCCA CANTIERI”
(DL n. 32 del 18 aprile 2019)**

**LE MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE
DELLE COSTRUZIONI**

19 Aprile 2019

È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” - c.d. “Sblocca Cantieri”.

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.R.I, ossia, a decorrere dal 19 aprile 2019. Pertanto, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente a tale data, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare offerta.

Il provvedimento è stato già trasmesso al Senato per l’avvio dell’iter di conversione in legge, che andrà ultimato entro i prossimi 60 giorni (ossia entro il 17 giugno p.v.).

Il testo risulta significativamente modificato rispetto alla versione approvata il 20 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri, con la formula “salvo intese”.

Nella formulazione attuale - che si compone di 30 articoli e 2 allegati - l’articolato è suddiviso nei seguenti 3 Capi:

- Capo I (artt. 1- 5) - Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana
- Capo II (artt. 6-20) - Disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell’area Etna
- Capo III (artt. 21-30) - Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola terme e Lacco ameno dell’isola di Ischia nel 2017

Di seguito, si riporta una prima sintesi delle novità di maggiore rilievo per il settore, contenute all’interno del capo I, cui seguirà ulteriore approfondimento.

ART. 1 – MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

- Ritorno al Regolamento Generale

Il Governo dovrà adottare un Regolamento Unico recante disposizioni di esecuzione attuazione e integrazione del Codice, nell'ambito del quale verrà assorbita la disciplina delle Linee Guida Anac e dei Decreti Ministeriali medio tempore adottati in attuazione del Codice stesso.

Tali provvedimenti, nell'attesa che venga adottato il nuovo Regolamento, rimarranno transitoriamente in vigore fino al 180° giorno dall'entrata in vigore del Decreto (comma 1, lett. mm, n.7).

Si tratta, in particolare, dei provvedimenti adottati in materia di requisiti dei progettisti (art. 24, comma 2); compiti del RUP (31, comma 5); procedure sotto soglia UE (36, comma 7); elenco categorie SIOS (89, comma 11); verifica di conformità e di collaudo (111, commi 1 e 2); qualificazione, progettazione e collaudo nel settore beni culturali (146, comma 4; 147 commi 1 e 2; 150, comma 2);

- Estensione del periodo documentabile per la qualificazione SOA

L'arco temporale di riferimento per la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, funzionali al conseguimento dell'attestazione SOA è stato ampliato .

Si passa, infatti, dall'attuale decennio, ai quindici anni antecedenti il contratto con la SOA (comma 1, lett. p, n. 3).

- Criteri di aggiudicazione

E' stata innalzata, dagli attuali 2 milioni di euro fino alla soglia comunitaria, la possibilità per le amministrazioni di utilizzare il criterio del massimo ribasso, con obbligo di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale, laddove l'appalto non presenti carattere "transfrontaliero" ed il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 10 (comma 1, lett. t, n. 4).

Inoltre, è stato modificato il cd. sistema "antiturbativa", finalizzato a determinare la soglia di anomalia delle offerte. In particolare, è stato eliminato l'attuale meccanismo di sorteggio tra 5 diversi possibili metodi matematici, prevedendo soltanto 2 metodi alternativi, scelti in base al fatto che il numero delle offerte ammesse sia inferiore o superiore a 15 (comma 1, lett. t).

Infine per gli appalti di lavori sotto soglia comunitaria, il ricorso al criterio dell'OEPV diventa possibile solo previa motivazione da parte della stazione appaltante (comma 1, lett. f, n. 7). Inoltre, è stata eliminata la previsione di un tetto massimo del 30 per cento, al punteggio attribuibile all'elemento prezzo (comma 1, lett. s, n. 3).

- Procedure negoziate sotto soglia comunitaria

Il ricorso alla procedura negoziata senza bando diventa possibile solo nella fascia di importo compresa tra 40 mila e 200 mila euro, previa consultazione, per i lavori, di almeno 3 operatori economici.

Per i lavori sopra i 200 mila euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria, diventa obbligatorio il ricorso alla procedura aperta, con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sempre che l'appalto non presenti carattere "transfrontaliero" e non ci siano meno di 10 offerte ammesse (comma 1, lett. f).

Sono contestualmente abrogate le deroghe che la Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2019) aveva introdotto in via transitoria, fino al 31 dicembre 2019, consistenti nella previsione di una fascia di importo intermedia tra 150 mila e 350 mila euro, in cui rivolgere l'invito ad almeno 10 operatori, e nella riduzione a 3 soggetti, in luogo di 10, del numero minimo di invitati nella fascia tra 40 mila e 150 mila euro (comma 2).

- Le gare per i lavori di manutenzione

E' stata abrogata la norma che rinviava ad uno specifico Decreto del MIT la previsione di una progettazione semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria fino a 2,5 milioni di euro (comma 1, lett. a, n. 2).

Contestualmente, è stata prevista "a regime" e non più in via transitoria, la possibilità di:

- affidare le manutenzioni ordinarie e straordinarie, ad eccezione degli interventi che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere e di impianti, sulla base di un progetto definitivo, costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo e dal piano di sicurezza, con indicazione analitica dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- iniziare i lavori a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

- **Appalto integrato**

Viene riaperta la deroga al divieto di ricorrere all'appalto integrato, per le opere i cui progetti siano stati approvati entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i dodici mesi successivi all'approvazione dei progetti stessi (comma 1, lett. mm, n. 3).

Contestualmente, è stata reinserita nel Codice la possibilità, contenuta nel Codice De Lise, di partecipare agli appalti integrati utilizzando la qualificazione SOA per progettare ed eseguire, ovvero indicando o associando un progettista qualificato (comma 1, lett. i).

- **Subappalto**

E' stato soppresso l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara, ed il divieto di affidare il subappalto ad altro soggetto concorrente alla medesima gara.

La quota massima subappaltabile è stata portata fino al 50 % dell'importo dell'appalto, tuttavia la scelta sembra rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante. Per le categorie SIOS, resta comunque in vigore il divieto di subappalto oltre il 30 per cento (comma 1, lett. v).

Inoltre, è prevista la possibilità di pagamento diretto al subappaltatore, sulla base della mera richiesta di quest'ultimo.

- **Inversione apertura offerte e verifica requisiti**

Viene prevista la possibilità per le stazioni appaltanti, negli appalti sotto-soglia comunitaria, di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti.

Tale facoltà è tuttavia esercitabile solo se prevista nel bando di gara o nell'avviso e sempre che venga attuata una verifica a campione sui partecipanti, oltre che sull'aggiudicatario, che sembrerebbe doversi effettuare dopo la determinazione della soglia di anomalia, con eventuale ricalcolo della stessa (comma 1, lett. f, n. 4).

- **Motivi di esclusione**

Viene prevista, in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione Europea nella procedura di infrazione sul Codice Appalti, la possibilità per la stazione appaltante di escludere un concorrente in caso di violazioni in materia di tasse,

imposte e contributi previdenziali non definitivamente accertate (comma 1, lett. n, n. 4).

Inoltre, è stato riformulato il comma 10 dell'art. 80 del Codice (comma 1, lett. n, n. 6), che disciplina il periodo di interdizione dalle gare, introducendo due fondamentali innovazioni:

1. l'allineamento della disciplina sulle cause di esclusione alle novità introdotte dal decreto "Spazza-corrotti" in tema di pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la PA;
2. la previsione che, nei casi di cui al comma 5 dell'art. 80 – tra cui l'illecito professionale e la risoluzione del contratto in danno - il periodo di esclusione pari a 3 anni decorre dalla data di accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tener conto di tale fatto ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto per l'esclusione.

- **Commissari di gara**

Viene prevista la possibilità per la stazione appaltante, in caso di indisponibilità o disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'albo dei commissari, di nominare la commissione, anche solo parzialmente, tra membri interni (comma 1, lett. m).

- **Concessionari**

Viene prorogato al 31 dicembre 2019 il termine, scaduto lo scorso aprile, entro il quale i concessionari "senza gara" si devono adeguare agli obblighi di esternalizzazione previsti dall'art. 177 del Codice (comma 1, lett. ee).

Inoltre, viene prevista la possibilità per le concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro 36 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, il cui bando sia pubblicato entro il 31 dicembre p.v., di avviare la gara sulla base del fabbisogno relativo ai soli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente (comma 1, lett. mm, n.6).

- **General contractor**

Viene disposta la soppressione dell'Albo - e del relativo decreto del MIT che dovrebbe regolarlo – dei soggetti che possono ricoprire il ruolo di Direttore dei

Lavori e Collaudatore, per gli appalti pubblici affidati con la formula del Contraente Generale (comma 1, lett. gg).

- **Rito “superaccelerato”**

Viene soppresso il cd. “rito super accelerato” , finalizzato a contestare le ammissioni ed esclusioni dalla gara, e vengono introdotte alcune modifiche per rendere più veloce il rito “accelerato” in materia di appalti pubblici (comma 4).

- **Partenariato Pubblico-Privato**

Viene introdotta la possibilità per gli investitori istituzionali e gli istituti di promozione di presentare proposte di project financing per interventi fuori programma, associandosi o consorziandosi, in caso di mancanza di requisiti tecnici, con soggetti qualificati per servizi di progettazione (comma 1, lett. ff).

- **Centrali di committenza**

Viene prevista la facoltà e non l’obbligo, per i comuni non capoluogo, di ricorrere alle centrali di committenza (comma 1, lett. g)

- **Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e CIPE**

Viene, inoltre, ridotto da 90 a 60 gg il termine previsto per l’emissione del parere sui progetti da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (comma 1, lett. ll).

Viene attribuito al soggetto aggiudicatore e non più al CIPE delle varianti progettuali che non superino il 50% del valore del progetto definitivo approvato (comma 1, lett. mm).

ART. 2 – MODIFICHE IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA

Viene anticipata l’entrata in vigore di alcune modifiche introdotte dal nuovo Codice sulle crisi d’impresa all’art. 110 del Codice dei contratti (D.lgs. 14/2019).

In particolare, si segnala il divieto per le imprese in stato di fallimento di partecipare a nuove gare.

In caso di ricorso all’istituto del cd. “interpello”, con conseguente scorrimento della graduatoria, rimane fermo l’obbligo di affidare alle medesime condizioni proposte dall’originario affidatario in sede di offerta.

ART. 3 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI IN ZONE SISMICHE

L'art. 3 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. "Sblocca cantieri", apporta modifiche al DPR 380/2001, il testo unico dell'edilizia, con aggiornamenti ai diversi iter amministrativi da seguire per quanto attiene la parte strutturale delle opere di ingegneria, compresa una rivisitazione importante dell'iter autorizzativo per le costruzioni in zona sismica.

Le modifiche razionalizzano le procedure adeguandole alle diverse situazioni che si presentano nell'attività edilizia, velocizzando gli iter senza ridurre i livelli di sicurezza per la pubblica incolumità, rendendo coerente le finalità del DPR con la recente normativa tecnica di settore.

Le modifiche riguardano gli articoli 65, 67, 93 e 94 del DPR 380/2001, in merito alle pratiche di presentazione, deposito e autorizzazione dei progetti delle parti strutturali delle costruzioni.

La novità più rilevante riguarda l'introduzione dell'articolo 94 bis al DPR 380, che disciplina in maniera innovativa gli interventi strutturali eseguiti nelle zone sismiche.

Tale nuovo articolo introduce una suddivisione degli interventi, differenziandoli in "rilevanti", "di minore rilevanza" e "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.

In particolare definisce al comma 1 lett. a) gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, indicandoli come:

- 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
- 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
- 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

Appartengono invece agli interventi di minore rilevanza gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico in zona 3, le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e le nuove costruzioni che non si discostino dalle usuali tipologie e non presentino particolare complessità strutturale.

Sono considerati, infine, privi di rilevanza gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Il nuovo articolo 94bis prevede l'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione alla classificazione sismica (1, 2, 3) della zona in cui si va a costruire, ma alla rilevanza dell'intervento strutturale.

Infatti l'autorizzazione scritta rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione per l'inizio lavori prevista dall'art. 94, non è richiesta per i lavori relativi agli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.

Per una più precisa individuazione di tali interventi e delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso scritto da inviare allo sportello unico di cui all'art. 93, è prevista l'emanazione di linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture d'intesa con la Conferenza Unificata.

Comunque le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione, per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva.

Per quanto riguarda la denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, disciplinati dall'art. 93 del DPR 380, le modifiche riguardano il contenuto minimo che è determinato dal competente ufficio tecnico della regione e che, in ogni caso, deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, ed elaborati previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.

Inoltre i progetti devono essere accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle suddette Norme Tecniche e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto di eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Infine il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione del progettista di cui sopra, è considerato valido anche agli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'art. 65 del DPR 380.

Per quanto riguarda l'art. 65 del DPR 380, in merito alla denuncia dei lavori di realizzazione e la relazione a struttura ultimata, viene ampliato il riferimento ai materiali da costruzione per i quali si applica.

In primo luogo si stabilisce che la denuncia delle opere allo sportello unico, prima del loro inizio, è obbligatoria per quelle realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, oggi le NTC del 17 gennaio 2018. Fino ad oggi la legge faceva riferimento al solo calcestruzzo armato ed all'acciaio. Tale denuncia è onere del costruttore che alleggerà il progetto dell'opera e la relazione illustrativa firmati dal progettista.

All'atto della presentazione, lo sportello unico rilascia l'attestazione di avvenuto deposito.

In merito alla relazione che il direttore dei lavori deve presentare "a strutture ultimate", il comma 6 è modificato introducendo il concetto di "ultimazione delle parti della costruzione che incidono sulla stabilità dell'opera", non più di "strutture ultimate".

Tale relazione non è più prevista nel caso di interventi di "minore rilevanza" che riguardino le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, nonché per tutti gli interventi "privi di rilevanza". Conseguentemente, in tali casi, il direttore dei lavori non consegna più al collaudatore la relazione e la documentazione prevista (certificati delle prove sui materiali, eventuali esiti di prove di carico, indicazioni sulla tesatura dei cavi e sistemi di messa in coazione per le opere in precompresso), ed il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dallo stesso direttore dei lavori.

ART. 4 – COMMISSARI STRAORDINARI

Per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio, su proposta del MIT, nomina di uno o più commissari straordinari per l'avvio o la prosecuzione di lavori, anche sospesi; per l'attuazione di tali interventi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione di legge vigente in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto del Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011) e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

In particolare, è demandata ai Commissari l'approvazione dei progetti, di intesa con i Presidenti delle Regioni/Province autonome competenti, la quale sostituisce ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta necessari per l'avvio dei lavori, ad eccezione di quelli culturali e paesaggistici.

Sono previste, inoltre, delle riduzioni dei termini per la conclusione dei procedimenti:

- in caso di beni culturali/paesaggistici, il termine non potrà superare i 60 gg., decorsi i quali, ove l'autorità non si sia espressa, l'autorizzazione/parere/visto/nullaosta si intende rilasciata;
- in materia ambientale (es. VIA) i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.

- **Chiusura programmi infrastrutturali “6000 Campanili” e “Nuovi Progetti di Intervento”**

Il comma 7 dell'articolo 4 dispone la conclusione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, dei programmi infrastrutturali “6000 Campanili” e “Nuovi Progetti di Intervento” (D.L. 69/2013 e D.L. 133/2014).

Entro il 19 maggio, un decreto del MIT, di concerto con il MEF, provvederà alla ricognizione delle somme non più dovute ai predetti programmi, al fine di destinarle a un nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti.

Le risorse saranno destinate a lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica e strutture pubbliche comunali.

ART. 5 – NORME IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA

- **Modifiche al Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/01)**

Al fine di favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione, è stato modificato l'art. 2-bis del DPR 380/01 (“Testo Unico edilizia”) in materia di deroghe ai limiti di distanza dei fabbricati.

Si ricorda che l'art. 2 bis, introdotto nel 2013 dal Decreto Legge 69, ha attribuito alle Regioni la possibilità di prevedere disposizioni derogatorie, in materia di distanze, al DM 1444/1968. La norma, sin dalla sua entrata in vigore, aveva presentato delle problematiche interpretative che hanno dato luogo a diverse censure da parte della Corte Costituzionale nei confronti di alcune leggi regionali emanate in attuazione della stessa.

Cosa cambia:

l'art. 5 del decreto prevede una modifica ed una doppia integrazione all'art. 2 bis del DPR 380.

- Comma 1 (modifica) : le Regioni introducono (invece che “possono prevedere”) deroghe al DM 1444/1968 in materia di distanze, altezze e densità delle costruzioni “nonché” disposizioni sugli spazi/attrezzature per attività collettive (cd. standard urbanistici);
- Comma 1 bis (integrazione): le norme che saranno introdotte dalle Regioni sono finalizzate ad orientare i comuni, nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati per gli ambiti urbani consolidati del proprio territorio
- Comma 1 ter (integrazione): viene specificato che “in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione” la ricostruzione è consentita nel rispetto delle distanze preesistenti, anche se inferiori a quelle di legge (10 metri), ma solo a condizione che sia mantenuta la coincidenza dell'area di sedime, del volume e nel rispetto dell'altezza massima dell'edificio demolito.

Le modifiche apportate all'art. 2 bis del DPR 380/2001 vanno parzialmente nella direzione auspicata dall'Ance, poiché se da un lato introducono un “obbligo” per le regioni ad intervenire con proprie norme sulla questione delle distanze, altezze e densità, dall'altro, soprattutto perché rimesse alle medesime Regioni senza indicazioni di termini per attivarsi, non risolvono le criticità sollevate dal Governo in passato sulle leggi regionali (ad esempio non viene chiarito se le deroghe da parte delle Regioni sono consentite anche per singoli interventi in diretta attuazione del piano urbanistico generale e non solo nell'ambito di interventi soggetti a piani attuativi);

Quanto alle problematiche in tema di distanze per gli interventi di demolizione e ricostruzione l'inserimento del comma 1 ter, pur non innovando rispetto a quanto oggi vigente, potrebbe essere inteso come un indirizzo alle Regioni per la loro futura attività legislativa.

ART. 23 – NORME PER L'ACCELERAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL CENTRO ITALIA

L'art. 23 introduce alcune modifiche alla disciplina per la ricostruzione dei territori del Centro Italia colpiti dai terremoti dell'agosto e ottobre 2016. In particolare:

- **Possibilità per i Comuni di gestire le istruttorie per i danni lievi**

Con l'obiettivo di velocizzare le pratiche di concessione dei contributi alla ricostruzione privata, relativamente ai danni lievi (immobili temporaneamente o parzialmente inagibili - esiti "B" e "C" delle schede Aedes), la norma permette ai comuni di curare, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti.

- **Alienazione degli immobili ricostruiti**

La modifica consente ora al proprietario che aliena l'immobile entro due anni dal completamento degli interventi di non perdere i contributi ricevuti per la ricostruzione privata.

- **Ricostruzione privata: superamento della gara per la scelta dell'impresa esecutrice**

La modifica semplifica la procedura di scelta dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario privato dei contributi. Sarà ora sufficiente che l'impresa sia iscritta nell'Anagrafe antimafia degli esecutori. Di conseguenza, non è più necessaria la procedura concorrenziale tra almeno tre imprese per individuare la migliore offerta.

La modifica va nella direzione auspicata dall'Ance che più volte ha veicolato emendamenti in tal senso nella convinzione che l'affidamento alla migliore offerta fosse effettuato esclusivamente sulla base dello sconto offerto dalle imprese a discapito della qualità dei lavori che verranno realizzati e della serietà e affidabilità delle imprese affidatarie.

ART. 24 – PROROGA DISPOSIZIONI DEPOSITO E TRASPORTO TERRE E ROCCE DA SCAVO

La disposizione apporta alcune modifiche in tema di gestione dei rifiuti derivanti dal sisma del 2016 (art. 28, Decreto Legge 189/2016), finalizzate in particolare a:

- prorogare al 31 dicembre 2019 il termine per il deposito/trasporto dei materiali da scavo prodotte dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative/opere provvisorie legate all'emergenza sisma 2016;
- chiarire che i materiali contenenti amianto, non soggetti al particolare e semplificato regime di gestione rifiuti definito dall'art. 28 comma 4 del decreto 189/2016, sono solo quelli che superano i limiti fissati dal Codice dell'ambiente (Punto 3.4, Allegato D, Parte IV, D.lgs. 152/2006).